

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3519/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1987

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 40 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87<sup>(5)</sup>, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che la Francia, con una comunicazione in data 20 novembre 1987, ha reso noto alla Commissione il proprio desiderio di mettere in vendita a fini di esportazione verso paesi terzi un quantitativo di 40 000 t di frumento duro detenuto dal suo organismo d'intervento; che si può dar seguito a tale richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Una gara permanente per l'esportazione di 40 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento fran-

cese può essere indetta da quest'ultimo alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 1836/82.

*Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 40 000 t di frumento duro da esportare verso tutti i paesi terzi.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 40 000 t di frumento duro figurano nell'allegato I.

*Articolo 3*

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82, sino alla fine del quarto mese successivo.

*Articolo 4*

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 2 dicembre 1987, alle ore 12 (ora di Bruxelles).
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 16 dicembre 1987, alle ore 12 (ora di Bruxelles).
3. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento francese.

*Articolo 5*

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II.

*Articolo 6*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.<sup>(3)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.<sup>(4)</sup> GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.<sup>(5)</sup> GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.